

# **REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE ED IL SOSTEGNO DI CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE ED OSPITATI NELLA STRUTTURA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI FONTANAFREDDA (PN).**

(adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 17 febbraio 2016)

## **ART. 1 - FINALITA'**

1. La finalità del presente regolamento è l'incentivazione all'adozione, da parte di privati, dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Fontanafredda (PN), allo scopo di migliorare il benessere degli animali e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

## **ART. 2 - DOMANDA DI AFFIDAMENTO**

1. I cittadini residenti a Fontanafredda (PN) e non, disposti a ricevere in affidamento un cane randagio in carico al Comune stesso e ricoverato presso la struttura convenzionata per la custodia e mantenimento di cani randagi rinvenuti sul territorio, dovranno formulare apposita istanza con cui ne richiedono l'affidamento.

## **ART. 3 – ADOZIONE**

1. L'affido verrà disposto allo scadere del sessantesimo giorno dall'accalappiamento dell'animale, trascorsi i termini di cui agli artt. 927 e segg. del Codice Civile senza che il proprietario abbia reclamato la restituzione dell'animale.

2. L'affido è disposto mediante compilazione di apposita "domanda di adozione cane randagio", come da schema allegato A) al presente regolamento disponibile presso l'unità operativa competente per la gestione del relativo procedimento (Comando Polizia Locale), indirizzata al Sindaco del Comune di Fontanafredda.

## **ART. 4 - REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO**

1. I cani randagi, catturati nel Comune di Fontanafredda e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere affidati definitivamente al soggetto richiedente alle seguenti condizioni:

a) compimento del diciottesimo anno di età.

b) assenza, a carico del richiedente, di condanne penali per maltrattamento di animali.

c) consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti e/o al veterinario ufficiale dell'Azienda Sanitaria Locale competente, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

d) non potranno essere affidati definitivamente cani di età inferiore a sessanta giorni.

e) non potranno essere affidati definitivamente più di due cani per nucleo familiare o singolo richiedente.

f) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria residenza in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia ed alle caratteristiche etologiche proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie.

g) non aver commesso illeciti di natura amministrativa negli ultimi cinque anni in forma reiterata in ordine alle modalità di condotta degli animali ed alla necessità di sottoporli a vaccinazione obbligatoria.

## **ART. 5 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI ANIMALI**

Presso la struttura convenzionata, il personale preposto alla gestione del canile dovrà preventivamente illustrare le caratteristiche del cane, valutare e consigliare, per quanto possibile, la scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell'aspirante all'adozione. Di tale verifica si dovrà riportare annotazione nella scheda di adozione.

Detta scheda, correttamente compilata dovrà essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, con l'esatta indicazione delle generalità del cittadino a cui è stato consegnato il cane affidato, che trattasi necessariamente di un cane a carico del Comune di Fontanafredda, nonché del numero del microchip allo stesso applicato. Con la registrazione del cane presso l'anagrafe canina dell'ufficio comunale competente, l'animale diventerà a tutti gli effetti di proprietà del richiedente il quale, da tale momento assumerà tutte le responsabilità derivanti dalla vigente legislazione, nonché del presente regolamento del quale riceverà copia all'atto dell'affido.

## 6 - MANTENIMENTO DELL'ANIMALE

1. L'affidatario si impegna a mantenere il cane assegnato nelle migliori condizioni presso la residenza o domicilio indicato nella scheda di affido, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia dell'animale, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie. Si impegna a non cederlo, se non previa segnalazione al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente ed al Comune di Fontanafredda Ufficio di Polizia Locale e a consentire al personale all'uopo designato ogni verifica intesa a stabilire il suo stato di salute.

2. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso struttura pubblica o convenzionata. Ciò comporterà il rimborso, da parte del cittadino, della quota di contributo avuta in erogazione ai sensi del successivo articolo 8).

## 7 – SMARRIMENTO, CESSIONE, DECESSO DELL'ANIMALE

1. Fino alla data dell'ultima erogazione del previsto contributo per l'adozione, l'assegnatario del cane, come quanto già stabilito in generale dalle leggi vigenti in materia, è tenuto a comunicare al Comune di Fontanafredda l'eventuale smarrimento, cessione o decesso dell'animale.

2. La cessione a terzi dell'animale (per comprovati motivi), entro l'anno di acquisizione dello stesso (periodo di erogazione del finanziamento) comporterà l'interruzione del contributo previsto.

3. La cessione a terzi dell'animale non implicherà l'automatico subentro del cessionario al cedente nel diritto a percepire il contributo incentivante l'adozione, ma lo stesso dovrà formulare una nuova domanda e previa verifica dei requisiti verrà erogata la quota rimanente.

4. Nel caso di decesso del cane il contributo sarà erogato proporzionalmente ai mesi di esistenza in vita dell'animale.

## ART. 08 - CONTRIBUTO ECONOMICO INCENTIVANTE L'ADOZIONE.

1. Il Comune di Fontanafredda, riconoscendo la funzione sociale dell'affidamento di cani randagi da parte di soggetti privati, ritiene di incentivarla mediante l'erogazione di un contributo economico una tantum, da determinare con atto deliberativo di Giunta Comunale. Tale contributo sarà erogato in due rate posticipate (la prima trascorsi i tre mesi dall'adozione, la seconda dopo un anno), su apposita istanza, previa presentazione di certificazione veterinaria che attesti il buono stato di salute del cane, al fine di verificare il corretto ed adeguato trattamento.

2. Le richieste di concessione contributo saranno esaminate secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

## ART. 09 – PUBBLICITA'

Il Comune di Fontanafredda, adotta tutte le forme di pubblicità (avvisi, volantini, sito web) per l'affidamento dei cani ricoverati presso il canile convenzionato.

## ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.